

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

Sondrio, 14 gennaio 2013

A tutti i Sigg. Clienti

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 4/2013

Oggetto: Le principali novità in vigore dal 2013

Con l'inizio del nuovo anno vogliamo fare il punto su diverse novità che entreranno in vigore nel corso del 2013. Diverse sono le disposizioni normative interessate, ecco le principali:

- Nuovi termini di pagamento nelle transazioni commerciali

Entrata in vigore: 1° gennaio 2013

Il D.lgs 192/12 ha introdotto una normativa che si applica ai termini di pagamento delle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013 nei contratti stipulati, sia tra imprese (e professionisti), che tra imprese ed entità riconducibili alla Pubblica Amministrazione.

I contratti devono avere ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Sono **escluse**:

- le operazioni dove l'acquirente è un soggetto privato;
- i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito;
- i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

La disposizione stabilisce, per legge, quali sono **i termini di pagamento massimi tollerabili**, decorsi i quali scattano automaticamente gli interessi di mora:

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

- **30 giorni dalla data di ricevimento della fattura** da parte del debitore (o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente). Non hanno nessun effetto sulla decorrenza di tale termine le richieste di integrazioni o modifiche formali della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- **30 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione dei servizi**, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- **30 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione dei servizi**, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi (ad esempio: nel caso di fatturazioni in acconto);
- **30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto** (es. collaudo) ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Le parti possono comunque concordare termini di **pagamento a rate**.

In tal caso, se il debitore non rispetta il piano di rateizzazione, gli interessi moratori si applicheranno esclusivamente alle rate non pagate, e quindi scadute.

Gli **interessi di mora** decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sono determinati in funzione del tasso di riferimento, valore che viene determinato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per determinare gli interessi moratori occorre maggiorare il tasso di riferimento di 8 punti percentuali.

Sono possibili però **due deroghe** ai termini sopra indicati:

- 1- la possibilità, nelle transazioni tra imprese e/o professionisti, di stabilire contrattualmente un termine superiore ai 30 giorni purchè tali nuovi termini siano pattuiti espressamente; la clausola deve essere provata per iscritto e non devono comunque risultare iniqua per il creditore;
- 2- nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono stabilire un termine superiore ai 30 giorni **ma comunque non superiore a 60 giorni**.

Il nuovo termine di pagamento deve essere anche in tal caso stabilito per iscritto e la scelta deve comunque essere "giustificata" dalla natura e dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto.

Il termine dei 30 giorni è **per legge raddoppiato** quando la Pubblica Amministrazione è:

- un'impresa pubblica cosiddetta "trasparente", cioè tenuta ad osservare le norme del D.Lgs n.

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

333/03, relative alla messa a disposizione delle informazioni riguardanti l'assegnazione e l'utilizzo di risorse finanziarie e, più in generale, delle relazioni finanziari tra i poteri pubblici e imprese pubbliche;

- un'impresa pubblica che eroga servizi di assistenza sanitaria.

Inoltre, la norma stabilisce, per evitare comportamenti elusivi, che è nulla ogni clausola contrattuale che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura.

Queste nuove disposizioni sui termini di pagamento risultano essere molto utili nella riscossione dei crediti vantati soprattutto nei confronti delle pubbliche amministrazioni (visti i tempi talvolta molto lunghi dei pagamenti).

Tuttavia, queste, ribadiamo, troveranno applicazione solo nelle transazioni concluse dal 1° gennaio 2013.

Per i crediti verso la pubblica amministrazione sorti precedentemente al 1° gennaio 2013 ricordiamo le possibilità introdotte nell'estate 2012 per "monetizzare" il credito:

- 1- il credito può essere ceduto a una banca o ad un altro intermediario finanziario. In tal caso verrà decurtato un tasso di sconto;
- 2- il credito potrà essere utilizzato per estinguere debiti per tributi erariali, regionali o locali, contributi assistenziali, premi Inail, derivanti da cartelle di pagamento o altri atti impositivi.

Per poter cedere il credito oppure utilizzarlo in compensazione è necessaria la preventiva certificazione del credito da parte della Pubblica Amministrazione, che dovrà accertarne la certezza, la liquidità e l'esigibilità.

Occorre precisare che le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione nei contratti di compravendita di prodotti alimentari (art. 62 D.L. 1/12, in vigore dal 24/10/2012) per i quali valgono regole specifiche (per i dettagli si veda la Circolare di Studio n. 6/2012).

- Aumento della detrazione Irpef per i figli a carico e figli portatori di handicap

Entrata in vigore: 1° gennaio 2013

La legge di stabilità ha introdotto un aumento delle detrazioni Irpef per i figli a carico e per i figli portatori di handicap.

Per i lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico i benefici si vedranno già dal 1° gennaio 2013 in sede di retribuzione o pensione mensile, mentre imprenditori e professionisti potranno fruire dei nuovi sconti in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (Unico 2014).

La detrazione passerà quindi dalle attuali 800 Euro a 950 Euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata ad Euro 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di 400 Euro per ogni figlio portatore di handicap.

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

- Aumento dell'aliquota ordinaria Iva

Entrata in vigore: 1° luglio 2013

Il Decreto stabilità ha previsto che a partire dal 1° luglio 2013 l'aliquota Iva ordinaria salirà dal 21 al 22%, mentre rimarranno invariate quelle del 4% e 10%.

Tale incremento, comunque, potrà essere ancora evitato, se entro il 30 giugno 2013 verranno adottati dal governo provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale per il riordino della spesa in materia sociale. Lo Studio provvederà tempestivamente a comunicarVi qualsiasi novità al riguardo.

- Novità relative alla fatturazione

Entrata in vigore: 1° gennaio 2013

La legge di stabilità ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella Direttiva Comunitaria 2010/45 in tema di nuove regole Iva di fatturazione e registrazione.

- Operazioni non territoriali ex art. da 7 a 7-septies del Dpr 633/72: modifica all'art. 21, comma 6 bis Dpr 633/72

Innanzitutto è stato esteso l'obbligo di fatturazione a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi carenti del requisito territoriale sulla base degli articoli da 7 a 7 septies del Dpr 633/72.

Inoltre a seguito di tale cambiamento occorrerà obbligatoriamente indicare in fattura:

- se l'operatore nazionale emette una fattura per una cessione di beni o prestazione di servizi non territoriale nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato Ue, l'operatore nazionale dovrà indicare in fattura la dicitura "*inversione contabile*", a testimonianza che l'Iva non è dovuta in Italia, ma nello Stato del committente/cessionario;

- se l'operatore nazionale emette una fattura non territoriale per operazioni che si considerano effettuate fuori dalla Ue dovrà inserire in fattura, a prescindere dallo status del cessionario/committente la dicitura "*operazione non soggetta*".

Questo nuovo obbligo di fatturazione ha conseguenze anche sul volume d'affari.

Infatti, le operazioni non territoriali di cui sopra aumenteranno il volume d'affari, mentre precedentemente ne erano escluse.

Per espressa previsione normativa però, le operazioni territorialmente non rilevanti sono escluse dal calcolo del plafond.

- Nuovi elementi da indicare obbligatoriamente in fattura: modifiche all'art. 21 Dpr 633/72

E' stato modificato l'art. 21 Dpr 633/72 prevedendo l'obbligo formale di indicare in fattura la partita iva del cessionario/committente nazionale o Ue anche se non è debitore dell'imposta o il

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

codice fiscale e del soggetto passivo nazionale che agisce come consumatore finale.

- Fatturazione differita

E' stata introdotta, anche per le prestazioni di servizio, la possibilità di emettere, entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, un'unica fattura per i servizi resi al medesimo soggetto nell'arco di un mese, a condizione che le prestazioni realizzate siano individuabili attraverso un'idonea documentazione.

Per i servizi generici intracomunitari o extracomunitari è stato stabilito un termine specifico per la fatturazione. Per entrambi il termine è il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, cioè dall'ultimazione del servizio.

- Fattura semplificata

Un'altra novità riguarda la previsione di una fattura semplificata per le operazioni fino a 100 Euro (elevabile al massimo a 400 Euro).

La semplificazione consiste nella possibilità per l'emittente di indicare al posto dei dati identificativi del cliente (nome, cognome, residenza, ragione sociale, sede, ecc.) solo il codice fiscale o la partita Iva e la possibilità di indicare il corrispettivo Iva compresa.

- Cessioni e acquisti Intra-Ue

Per quanto riguarda le cessioni e gli acquisti intracomunitari il momento di effettuazione dell'operazione coincide ora con l'atto di consegna o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.

Inoltre, per queste operazioni non vi sarà più l'obbligo di fatturazione degli acconti in quanto il momento dell'effettuazione dell'operazione è quello che darà origine al momento impositivo ai fini Iva. Tuttavia l'emissione anticipata della fattura comporta l'anticipazione dell'effettuazione dell'operazione e quindi l'esigibilità dell'imposta.

E' stato poi modificata la tempistica prevista in caso di non ricezione della fattura da soggetto non residente; in tal caso il soggetto nazionale deve provvedere in via autonoma all'emissione dell'autofattura entro il 15 del terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

- Riduzione della deducibilità dei costi relativi ad auto aziendali

Entrata in vigore: 1° gennaio 2013

Le autovetture aziendali sono state oggetto nel corso del 2012 di due diversi interventi in tema di deducibilità dei costi.

Infatti, inizialmente è intervenuta la legge 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) che ha disposto la

STUDIO TASSI

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

riduzione dalla percentuale di deducibilità per le auto aziendali abbassandola dal 40% al 27,50% e per quelle date in uso promiscuo ai dipendenti dal 90% al 70%, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 18 luglio 2012 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare quindi dal 2013).

La legge di stabilità è però intervenuta nuovamente sulla percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali abbassandola dal 27,50% al 20%, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Sostanzialmente la percentuale di deducibilità del 27,50%, troverà applicazione solo per quei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Le auto aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti mantengono invece la deducibilità del 70%.

Anche per i professionisti valgono le medesime modifiche sopra indicate.

In sintesi:

Tipologia	Percentuale deducibilità 2012	Percentuale deducibilità 2013
Autovettura ad uso aziendale	40%	20%
Autovettura in uso al dipendente	90%	70%
Autovettura del professionista	40%	20%
Autovettura data in uso all'amministratore	40%	20%

=====

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Studio Tassi

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli